



REPUBBLICA ITALIANA
 03624/04
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

AZIONE DI NULLITA'
 DELLA TRANSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo	GRIECO	- Presidente -
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Consigliere -
Dott. Walter	CELENTANO	- Rel. Consigliere -
Dott. Massimo	BONOMO	- Consigliere -
Dott. Renato	RORDORF	- Consigliere -

R.G.N. 10961/01

Cron. 7126

Rep. 829

Ud. 21/10/2003

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GIOVANNETTI SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA
 VIA PUCCINI 9, presso l'avvocato SERGIO MORI, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIA
 LUCCHESI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO TADDEI GIULIANO e PIETRO s.d.f., in persona
 del Curatore PIETRO FRANCESCHI, elettivamente
 domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio
 dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI, rappresentato e difeso
 dall'avvocato FRANCESCO ALCARO, giusta delega a margine
 del controricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 X USO MASSUMZIONE
 Rilasciata copia legale
 app. Sig. MAZZONI
 per diritti € 8.26
 il 31.5.04
 IL CANCELLIERE

2003

2454

lh



- controricorrente -

contro

MANNUCCI MARTA, BROTINI ALBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MATTEOLI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 406/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/03/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato MORI che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso.

udito per il resistente, FALLIMENTO TADDEI, l'Avvocato ALCARO che ha chiesto per il rigetto del ricorso.

udito per il resistente, MANNUCCI e BROTINI, gli Avvocati MATTEOLI e PANARITI che hanno chiesto per l'inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del II° motivo e l'assorbimento del I° motivo.

Svolgimento del processo



Con citazione del 07.06.1995 Sabatino Giovanetti, creditore ipotecario ammesso al passivo del fallimento della società di fatto Fratelli Taddei, convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze la curatela del fallimento nonché Marta Mannucci e Alberta Brodini, coniugi dei falliti, per sentir dichiarare la nullità, ovvero in alternativa pronunciare l'annullamento, sia del decreto del giudice delegato che ne aveva autorizzato la stipulazione sia dell'atto di transazione che il curatore del fallimento aveva stipulato, per notar Periccioli il 29.07.1994, con la Mannucci e la Brodini.

Prospettò il Giovanetti che tanto il decreto autorizzativi quanto la transazione stessa, nell'ambito della quale, rinunciando le controparti alla pretesa, fatta valere in giudizio dinanzi al tribunale di Pisa nei confronti del fallimento, di veder riconosciuta la comproprietà per comunione legale ex art. 177 c.c. relativamente agli immobili di proprietà dei Taddei gravati dell'ipoteca in suo favore e acquisiti alla massa fallimentare, la curatela aveva trasferito in proprietà gli immobili stessi alla Mannucci e alla Brodini per il prezzo di lire 570 milioni, per il suo contenuto appunto di trasferimento a terzi in forma negoziale privata della proprietà degli immobili acquisiti



al fallimento, erano affetti da nullità radicale per contrasto con il disposto dell'art. 108 della legge fallimentare che vietava la vendita di immobili a trattativa privata.

Tutti i convenuti si costituirono in giudizio e contrastarono la domanda - il curatore sostenendo la tesi che il decreto autorizzativo non era suscettibile di impugnazione se non con rimedi e mezzi interni alla procedura concorsuale e che, quanto all'atto dispositivo, non si era trattato di vendita di immobili a trattativa privata, in contrasto con la norma dell'art. 108 della legge fallimentare, bensì di transazione se pur a contenuto di trasferimento degli immobili.

Il tribunale respinse la domanda del Giovanetti e la Corte territoriale, con sentenza emessa il 04.03.2000, rigettò il gravame dello stesso attore.

Ricorre per cassazione il Giovanetti, illustrando il ricorso con una memoria difensiva.

Resistono con separati controricorsi la curatela nonché la Brodini e la Mannucci. Queste ultime hanno depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

La denunciata (dal ricorrente) mancanza della procura speciale sulla copia notificata del controricorso non rende questo inammissibile atteso che, in



analogia con quanto ritenuto in tema di ricorso per cassazione, detta inammissibilità si configura soltanto se la copia non contenga - ma non è il caso di specie - elementi idonei (la menzione, nella intestazione della copia, dell'esistenza della procura sull'originale) a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (v. Cass. n. 6579 del 2003 ed altre conformi).

Nessuna delle prospettate ragioni di inammissibilità del ricorso, quali dedotte dalle resistenti, ha qualche fondamento giuridico: non quella secondo la quale l'impugnazione, che si giovava del termine di cui all'art. 327 c.p.c., avrebbe dovuto essere notificata alle parti personalmente e non nel domicilio che queste avevano eletto nel giudizio di merito e da ritenersi "decaduto" ex art. 330 c.p.c., una tale prescrizione non evincendosi in alcun modo dalla norma richiamata; non l'altra secondo la quale per avere il Giovanetti perduto la qualità di creditore ipotecario in forza del decreto 29.07.1994 con il quale il tribunale fallimentare una volta stipulata la vendita degli immobili aveva ordinato la cancellazione delle ipoteche, essendo diretta la domanda giudiziale del Giovanetti proprio a far caducare per nullità tanto l'autorizzazione del tribunale che la stipulazione negoziale onde risulta



viziata da contraddizione interna la tesi del difetto di interesse del Giovanetti perché non più creditore ipotecario; non quella ulteriore, del tutto inesistente, come si vedrà, che prospetta la violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

La Corte di merito ha respinto il gravame del Giovanetti osservando a) quanto al decreto autorizzativo della transazione, che lo stesso si sottraeva alla ordinaria azione di cognizione proposta dal Giovanetti per essere stato emesso ai sensi dell'art. 35 l.f. dal tribunale fallimentare i cui provvedimenti la norma stessa espressamente dichiarava non soggetti a gravame; ed altresì che esso era immune tanto da vizi procedimentali, atteso che era stato emesso su proposta del curatore avallata dal legale della curatela stessa e con il parere favorevole del comitato dei creditori, sia da vizi di merito, tenuto conto che " il diritto litigioso era stato ceduto alle controparti per una cifra che, considerati anche i tempi di acquisizione (la difesa del curatore aveva fatto osservare che ciò che vi era da temere, nelle liti pendenti a Pisa non era tanto di aver torto quanto di aver ragione dopo lunghissima attesa) " ; b) quanto al negozio intervenuta con il rogito per notar Periccioli, il quale "della transazione presentava le caratteristiche sa-



lienti", che, esclusane l'invalidità derivata (come conseguenza della dedotta e invece ritenuta inesistente nullità del decreto di autorizzazione), lo stesso, in sé considerato, risultava esente da nullità rilevabili anche d'ufficio; ed invero doveva escludersi" che il curatore non avesse il potere di porlo in essere "ed era invece evidente che" con quell'atto il curatore aveva dato esclusiva attuazione al provvedimento autorizzativo. Aggiungeva la Corte di merito che anche l'altra ragione di "nullità" prospettata dal Giovanetti come derivante dal mancato verificarsi della condizione sospensiva (della rinuncia, da parte delle due consorti dei falliti, alle domande proposte davanti al tribunale di Pisa) cui, secondo l'assunto, la transazione era stata sottoposta risultava, prima ancora che infondata in diritto, "contrastante con la realtà storica" atteso che quel tribunale, preso atto degli intervenuti atti di transazione e di compravendita degli immobili e del conseguente decreto del giudice delegato recante l'ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte sugli stessi, aveva emesso una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente censura la sentenza con due motivi



di cassazione, come segue rubricati e svolti.

Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 189 c.p.c. nonché l'omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo.

La censura investe quel passaggio della motivazione della sentenza impugnata (pag. 11) nel quale la Corte, accingendosi alla disamina delle " ipotesi di nullità ex se " del contratto in questione, pone la premessa che " nel presente grado non possono esaminarsi domande diverse da quelle, ritualmente proposte in prime cure e cioè ulteriori rispetto a quelle contenute nella memoria autorizzata ex art. 193 c.p.c. del 30 marzo 1996 " .

Spiega il ricorrente che con tale enunciazione la Corte aveva mostrato di riconoscere fondatezza alla tesi (svolta in via di eccezione) dei convenuti secondo i quali le domande formulate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni erano diverse da quelle che lo stesso aveva formulato inizialmente con l'atto di citazione e poi nella suddetta memoria, laddove le conclusioni di esso attore nel primo grado erano state sostanzialmente quelle stesse dell'atto introduttivo e della memoria atteso che "anche la domanda proposta nelle conclusioni definitive



in primo grado, ripetuta in appello e relativa alla violazione dell'art. 1354 c.c. non sposta(va) minimamente il *petitum* o la *causa pretendi* della domanda originaria giacché esso attore aveva soltanto fatto riferimento a norme diverse senza alterare il quadro dei fatti allegati e gli elementi della domanda: l'impugnazione per nullità o per annullabilità del decreto di autorizzazione e del contratto di transazione stipulato con l'atto pubblico Periccioli " .

Tale motivo - che in quanto prospetta un vizio della sentenza in relazione a domande ulteriori, alternative principali nonché subordinate, rispetto a quella volta alla declaratoria di nullità dell'atto di cui al rogito Periccioli e destinata ad assumere rilievo decisivo nella disanima del secondo motivo di ricorso, al punto da restarne superato, come si vedrà - è comunque infondato.

Rispetto a quelle formulate con la citazione introduttiva e riproposte con la memoria depositata il 1°.04.1996, al cui diretto riscontro questa Corte è legittimata denunciandosi un vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), quelle definitive precisate all'udienza del 29.09.1997 recavano, in più, una richiesta di declaratoria "in via principale alternativa" di nullità dell'atto Periccioli "perché sti-



pulato su pretesa temeraria (art.1971 c.c.)" nonché l'ulteriore richiesta ("in tesi principale alternativa subordinata") di " declaratoria di risoluzione dell'atto Periccioli non essendosi verificata la condizione al quale la stipula di quell'atto era legata e cioè la rinuncia da parte delle convenute a tutti i giudizi pendenti contro la curatela, il Monte dei Paschi di Siena ed il Giovanetti ". Tali domande ulteriori introducevano nel processo ben più che semplici motivi di diritto e prospettavano fatti nuovi e diversi in funzione del rilievo di situazione giuridiche del tutto diverse da quelle della nullità, immediatamente rilevabile (in tesi) ex artt. 108 l.f. e 1418 c.c., del rogito Periccioli.

La Corte di merito ha, dunque, legittimamente escluso, sul fondamento dell'art. 189 c.p.c. dall'ambito oggettivo del giudizio (v. pag. 11 della sentenza) quelle domande " diverse da quelle ritualmente proposte in prime cure e cioè quelle ulteriori rispetto a quelle contenute nella memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. in data 30.03.1996 ", con ciò implicitamente giudicando infondato il primo motivo del gravame con il quale era stata censurato il giudizio reso dal tribunale appunto nel senso della inammissi-



bile novità delle suddette ulteriori e diverse domande.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia nonché la violazione degli artt. 35, 105 e 108 della legge fallimentare, degli artt. 1428 e 1966 del codice civile e degli artt. 574 e 576 cod. proc. civ. .

La prima di tali censure è che la Corte di merito abbia eluso la disamina delle ragioni di nullità degli atti (decreto autorizzativo, transazione rogito Periccioli) impugnati essendosi limitata a ribadire la regolarità del procedimento adottato dal tribunale fallimentare senza disaminare le contrarie ragioni basate sul pregiudizio derivatone alla massa dei creditori, sulla consumata violazione dei diritti dei creditori ipotecari quali derivanti dal disposto degli artt. 107 e 109 l.f. anche per avere il g.d. disposto, con suo decreto del 29.07.1994 emesso di seguito alla stipulazione dell'atto Periccioli, la cancellazione di tutte le formalità gravanti sugli immobili venduti X.

La seconda censura svolta è che la Corte stessa abbia errato nel ritenere il decreto di autorizzazione ex art. 35 l.f. sottratto alle ordinarie



azioni di cognizioni laddove non soltanto non v'era alcun effetto preclusivo all'impugnazione di tale decreto in sede ordinaria ma l'invalidità dello stesso per il suo contenuto (trasferimento della proprietà di immobili a trattativa privata, con violazione del disposto dell'art. 108 l.f.) del tutto esulante dai poteri sia del g.d. che del tribunale si estendeva ex art. 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative) al negozio autorizzato.

Tali censure, sulla base dell' indiscutibile presupposto della natura imperativa della norma di cui all'art. 108 della legge fallimentare, sono fondate.

Questa Corte si è già pronunciata non poche volte in tal senso (v. le sentenze n. 2510 del 1994, n. 11728 del 1998) e non si rinvencono ragioni per discostarsi ora, in relazione al caso di specie, da tale indirizzo interpretativo.

Al di là di quanto non espliciti la massima ufficiale, che ha dato rilievo al punto della legittimazione ad causam anche del terzo quando questi portatore di un interesse giuridicamente rilevante a far valere la nullità di negozi giuridici conclusi dal curatore in attuazione di provvedimenti autorizzativi viziati (come la vendita di immobili del fallimento a trattativa privata senza l'osservanza della norma



imperativa dell'art. 108 l.f.), la motivazione della sentenza n. 2510/94 ne dà conto nei seguenti termini:

" Invero tale disposizione, prescrivendo al primo comma come regola generale la forma dell'incanto ed in via di eccezione quella senza incanto, ove il giudice delegato - previe le formalità indicate nella stessa norma - la ritenga più vantaggiosa, è chiaramente ispirata ad un formalismo più intenso di quello posto dal codice di rito per il processo di espropriazione immobiliare, atteso che fissa come regola quella forma di vendita che nell'esecuzione individuale è invece succedanea; il secondo comma della stessa norma vale a riaffermare l'impossibilità di forme di vendita forzata che prescindano, come avviene nella trattativa privata, dalla partecipazione del giudice delegato dinanzi al quale debbono svolgersi (v. Cass. n. 5069 del 1983 e n. 58 del 1979). Si è altresì puntualizzato in giurisprudenza che il mancato reclamo ai sensi degli artt. 23 e 26 l.f. avverso il provvedimento autorizzativi della vendita a trattativa privata non ha alcun effetto preclusivo rispetto alla impugnazione del negozio autorizzato, atteso che l'indagine sulla idoneità di una vendita siffatta ad operare il trasferimento della proprietà esula dai poteri del giudice delegato e può formare oggetto soltanto di un giudizio contenzioso



(in termini anche Cass. n.3184 del 1975). E' peraltro evidente che in tali fattispecie l'invalidità del provvedimento autorizzativi si estende, ai sensi dell'art. 1418 c.c., allo stesso contratto posto in essere in violazione delle norme imperative che regolano il procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare " .

E dunque, per il caso di specie la Corte di merito non soltanto ha errato in diritto nel ritenere - peraltro sulla base di una erronea interpretazione della norma dell'art. 35 co. 2° l.f. sul punto della non soggezione a gravami dei decreti di autorizzazione emessi dal tribunale nonché di una altrettanto erronea lettura dei precedenti giurisprudenziali richiamati (Cass. n. 5672 del 1996 e n. 4647 del 1980) - che "trattandosi di autorizzazione alla transazione, non poteva essere esperita avverso quel decreto l'ordinaria azione di cognizione proposta dal Giovanetti nel presente giudizio" (v. pag. 10 della sentenza) ma ha sostanzialmente eluso il tema della nullità ex artt. 108 l.f. e 1418 c.c. del rogito Periccioli, introdotto in causa dal Giovanetti, allorché ha ritenuto di escludere l'esistenza di cause di nullità ex se del negozio stesso per il solo fatto che il relativo potere dispositivo del curatore trovava il suo fondamento



nell'autorizzazione del Tribunale fallimentare e che procedendo alla stipulazione di quell'atto il curatore medesimo non aveva che "dato esclusiva attuazione al provvedimento autorizzativo".

Nessun negozio giuridico attraverso il quale venga attuato il trasferimento a trattativa privata di immobili acquisiti al fallimento si sottrae alla sanzione di nullità ex art. 1418 c.c. - che è destinata ad investire anche quei provvedimenti degli organi fallimentari, indicati dal ricorrente come direttamente consequenziali alla vendita - onde è vano prospettare (in tal senso hanno argomentato i resistenti) che nel caso di specie la vendita dei beni alla Brotini e alla Mannucci sia avvenuta nell'ambito di una transazione. Tale negozio, peraltro, non si sottrarrebbe all'applicazione della norma di cui all'art. 1419 c.c. per la nullità che comunque investe il trasferimento della proprietà degli immobili quando questo avesse costituito, come si assume che sia stato nel caso di specie, l'oggetto di una (quella del fallimento) delle concessioni.

La sentenza va, dunque, cassata.

Il giudice del rinvio, pronunciando nuovamente su quelle domande ritualmente riproposte dal Giovanet-



ti con il gravame, si atterrà al seguente principio di diritto " l'art. 108 della legge fallimentare non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata ma soltanto l'alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. E', peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dall'art. 108 cit. " .

Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso addì 21 ottobre 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Walter Celentano

Il Presidente

Angelo Grieco

0/0

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 24 FEB. 2004
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Luisa Passinetti
Luisa Passinetti

CORTE SUPREMA CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 2 il 23-06-04
serie 4 al n. 100 336 versate € 170,43
apposta in calce alla copia autentica
(art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2003)

Jan Pano